

**DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2015
338/2015/R/IDR**

**DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER IL GROSSISTA
REGIONE CAMPANIA, CON RIFERIMENTO AL PRIMO PERIODO REGOLATORIO 2012-2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto legge 138/11) e, in particolare, l'articolo 3-bis, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 1/2012-TQI);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012-TQI);
- la determinazione del Direttore DSID n. 1/2013 del 9 ottobre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-Cipe ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 1/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);

- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 4/2015 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);
- la comunicazione dell’Autorità prot. n. 36609 del 15 dicembre 2014 avente ad oggetto “Convocazione incontro verbalizzato nell’ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR” recante, tra l’altro, la diffida per talune gestioni operanti in Campania ad adempiere agli obblighi di invio dei dati, degli atti e delle informazioni richieste ai fini della determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015;
- i dati e le informazioni concernenti le elaborazioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013, trasmesse, per il grossista Regione Campania, con comunicazioni prot. Autorità nn. 10411 e 10412 del 14 marzo 2013, e integrate, da ultimo, in data 26 febbraio 2015;
- con riferimento alle elaborazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, i dati e le informazioni trasmesse, per il medesimo fornitore all’ingrosso, con nota prot. Autorità n. 13000 del 9 maggio 2014 e integrate, da ultimo, in data 26 febbraio 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- l’articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei

singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo altresì talune modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

- con determinazione 2/2012 TQI è stata dettagliata la modulistica ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.3 della deliberazione 347/2012/R/IDR e con successive determinazioni 1/2013 DSID e 2/2013 DSID sono state fornite indicazioni per la sistematizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni relative al biennio 2012 e 2013, rispettivamente, per le gestioni ex-CIPE e per le gestioni ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF), quali atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al comma 4.2 della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR e con il comma 4.2 della deliberazione 459/2013/R/IDR (per quanto attiene il biennio 2012-2013), nonché con deliberazione 204/2014/R/IDR (con riferimento al biennio 2014-2015), l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) di provvedere a diffidare i gestori, nonché gli Enti d'Ambito e gli altri soggetti competenti, all'invio, entro trenta giorni, delle informazioni e degli atti necessari all'approvazione delle tariffe, comunicando loro che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa sarebbe stata determinata d'ufficio entro i successivi trenta giorni, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;
- la richiamata deliberazione 204/2014/R/IDR ha, altresì, conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni contemplate quali cause di determinazione d'ufficio delle tariffe.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio 20 luglio 2012, che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie;
- il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;

- con deliberazione 271/2013/R/IDR, commi 4.4 e 4.5, sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in ordine alla documentazione da inviare ai fini della verifica della proposta tariffaria, tra cui:
 - atto del soggetto competente con cui è stata approvata la predisposizione tariffaria,
 - programma degli interventi (predisposto, per le gestioni ex-CIPE, ai sensi della delibera CIPE 8/99 e seguenti);
 - piano economico finanziario;
- il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria (come dettagliati al comma 5.3, lett. d), della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR), la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario $teta$ (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- nei casi citati ai precedenti alinea, la tariffa calcolata in base alle pertinenti metodologie tariffarie produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- nei medesimi casi - ai sensi del comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR - laddove l'Ente d'ambito o soggetto competente rimanga inerte, è posta pari a zero la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito o soggetto medesimo riconosciuta in tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in sede di convocazione di un incontro organizzato nell'ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR, l'Autorità - in data 15 dicembre 2014 - ha provveduto a diffidare alcune gestioni, tra cui l'operatore Regione Campania (che eroga il servizio di fornitura idropotabile regionale all'ingrosso e il servizio di depurazione e collettamento dei reflui urbani agli impianti regionali), che, alla medesima data, non risultavano aver adempiuto, in forma completa e con corredo documentale e informativo coerente, agli obblighi di trasmissione dei dati e di predisposizione tariffaria previsti, per le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, ovvero, per gli anni 2012 e 2013, dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR, preavvisando altresì della circostanza che, in caso di protratta inosservanza dei richiamati obblighi di invio dei dati e delle informazioni richieste oltre il termine di legge, si sarebbe proceduto, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, alla determinazione d'ufficio della tariffa ponendo il moltiplicatore tariffario $teta$ (ϑ) pari a 0,9;

- a seguito della diffida in questione, nonché degli incontri istruttori del 22 dicembre 2014 e del 12 gennaio 2015, il grossista Regione Campania, in data 26 febbraio 2015, ha trasmesso dati e atti ad integrazione di quanto precedentemente inviato, a fronte dei quali tuttavia permangono le carenze e le principali criticità di seguito enunciate:
 - la mancata trasmissione, in forma completa, dei dati e della documentazione richiesta ai fini dell'approvazione tariffaria in relazione al servizio di depurazione all'ingrosso e collettamento dei reflui, con riferimento al quale la medesima Giunta Regionale della Campania, nella Relazione di accompagnamento al calcolo tariffario, ha precisato che *“i contenuti relativi (...) al servizio di depurazione non vengono compilati nell'impossibilità attuale di reperire, data la complessità, disomogeneità e frammentarietà del sistema di depurazione (...) i dati necessari a tale fine”*, ribadendo poi (nella lettera di accompagnamento alle integrazioni di informazioni richieste dall'Autorità, prot. Autorità n. 7071 del 27 febbraio 2015) che *“ai fini del completamento delle attività istruttorie avviate da Codesta Autorità, verranno successivamente trasmessi gli atti e la documentazione integrativa richiesta in relazione al servizio di depurazione all'ingrosso e collettamento dei reflui”*;
 - la carenza di documentazione alla base delle ricostruzioni del valore delle opere che compongono il sistema acquedottistico regionale all'ingrosso, atteso che la Regione Campania ha evidenziato come *“il patrimonio acquedottistico regionale è stato realizzato in larghissima parte dalla cessata Cassa per lo Sviluppo del Mezzogiorno in un arco temporale compreso tra i primi anni '60 e la fine degli anni '80 (...). La Regione (...), nell'impossibilità di applicare puntualmente le procedure prescritte dalle deliberazioni dell'AEEGSI in ordine alla necessità di produrre documenti che attestassero il valore storico delle opere, ha rinunciato all'opportunità di inserire nel calcolo del VRG (...) la quota parte discendente dall'ammortamento delle opere gestite (...). Ha, invece, proceduto alla ricostruzione parametrica del loro valore sulla base delle voci unitarie di costo dedotte da opere omogenee realizzate di recente; ha quindi attualizzato all'anno di trasferimento (da ex Casmez a Regione) il valore così stimato; su questo ha applicato il parametro di obsolescenza per determinare un valore industriale netto”*;
 - l'incompletezza delle informazioni fornite in ordine alle criticità infrastrutturali rilevate sul territorio, agli obiettivi specifici che si intendono perseguire, al dettaglio degli interventi pianificati;
 - la carenza di una adeguata riconciliazione tra i dati forniti e le fonti contabili obbligatorie, atteso che se da un lato la Regione Campania ha asserito che *“i dati inseriti ai fini della determinazione tariffaria (...) risultano congruenti con i documenti contabili utilizzati per la ricostruzione dei costi”*, dall'altro, la medesima ha specificato che *“per*

operare una classificazione dei costi coerente con le informazioni richieste si è (...) proceduto ad un'analisi di dettaglio non solo del dato (...) relativo al bilancio consuntivo (...) dell'Ente, ma anche dei dati derivanti da atti e contratti formalmente sottoscritti dall'Ente con attribuzione dei costi secondo un criterio di competenza";

- il mancato invio, per gli anni 2012 e 2013 - e l'invio incompleto per il biennio 2014-2015 - del piano economico-finanziario (composto da piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario) e della relativa relazione illustrativa (dettagliatamente redatta nel rispetto delle modalità dettate dall'Autorità), non ottemperando a quanto previsto dal comma 4.4 della deliberazione 271/2013/R/IDR, ai sensi del quale "ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie (...) elaborate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, queste debbono essere corredate dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati", e a quanto successivamente confermato con il comma 5.3 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - il mancato recepimento nel piano economico-finanziario elaborato per gli anni 2014 e 2015 - con riferimento al servizio di fornitura idropotabile - delle rettifiche segnalate dal soggetto competente a seguito delle verifiche richieste dall'Autorità in ordine ai dati di "Vendita e Acquisto di servizi all'ingrosso": come specificato dalla Giunta Regionale della Campania, dette rettifiche hanno comportato una diversa valorizzazione della componente RC_{TOT} , nonché del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{2015} ;
 - l'incongruenza tra i valori del moltiplicatore tariffario approvati (con il Decreto Dirigenziale da ultimo richiamato) per il 2014 e 2015 - con riferimento al servizio di depurazione e di collettamento dei reflui - e i valori dei " \mathcal{G} applicabili" (inferiori rispetto a quelli calcolati) riportati nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché la mancanza di indicazione puntuale delle componenti di costo, ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria, che il soggetto competente in oggetto non ha ritenuto necessario coprire integralmente, pur garantendo la coerenza con gli obiettivi programmati;
- resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità delle misure prescrittive e sanzionatorie previste dall'art. 2, comma 20, della legge 481/95.

RITENUTO CHE:

- la procedura seguita per quantificare valori del moltiplicatore tariffario diversi per i due servizi svolti (fornitura idropotabile regionale all'ingrosso e depurazione e collettamento dei reflui) nel medesimo territorio non risulti coerente con le disposizioni di cui alle deliberazioni 88/2013/R/IDR e

6432013/R/IDR e non sia stata formulata in modo chiaro e trasparente stante l'incompletezza - attestata, con particolare riferimento al servizio di depurazione e collettamento, dal medesimo soggetto competente - dei dati e degli atti prodotti, non consentendo la verifica di coerenza tra l'evoluzione tariffaria proposta e il piano degli interventi ritenuti necessari sul territorio;

- rilevata la protratta inosservanza, anche a seguito della diffida, dei richiamati obblighi di trasmissione in forma completa e coerente dei dati e di tutti gli atti richiesti, il grossista Regione Campania ricada nelle casistiche di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per la gestione in oggetto sia pertanto necessario determinare d'ufficio le tariffe per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario $teta (\vartheta)$ pari a 0,9 ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, finché perdurano le casistiche ivi contemplate, e che sia, altresì, opportuno specificare che, con riferimento alla richiamata gestione, il medesimo valore ϑ pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ_{medio}) - in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015;
- sia opportuno evidenziare che, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, per la gestione in parola, la tariffa calcolata sulla base delle disposizioni vigenti produce effetti a partire dal momento in cui sono resi disponibili, in forma completa e coerente, gli atti, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione tariffaria medesima, con riferimento alla quale l'Autorità si riserva di effettuare i necessari ulteriori approfondimenti - anche effettuando eventuali verifiche ispettive presso i soggetti interessati - soprattutto alla luce degli specifici elementi critici già emersi nel corso della presente istruttoria;
- sia opportuno dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni per gli eventuali seguiti di competenza, sentita al riguardo la Direzione Sistemi Idrici

DELIBERA

1. di determinare d'ufficio le tariffe per il grossista Regione Campania (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), che ricade nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando che, il medesimo valore ϑ pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ_{medio}) - in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, d'intesa con il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, per gli eventuali seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni